



Comune di Armo

PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 22 DEL 20/02/2024 REG.GEN
N.5 DEL 20/02/2024**

OGGETTO:

**Assunzione impegno di spesa con la ditta CONSULENZA ELABORAZIONE SERVIZI INFORMATICA SRL (CESI SRL) per lo sviluppo del PEF (Piano Economico - Finanziario) secondo MTR-2 ARERA per il biennio 2024-2025.
CIG B075AB5A57**

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18.10.2021 con cui le funzioni di responsabile di alcuni servizi vengono affidate al Sig. Sindaco Massimo Cacciò in quanto Ente privo di figure dirigenziali essendo di piccole dimensioni;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.12.2023 con la quale si è approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Visto lo statuto dell'Ente.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, integrata con deliberazione 238/2020/R/RIF e con deliberazione 493/2020/R/RIF, con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) (periodo 2018-2021) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Visto altresì l'allegato A) alla predetta deliberazione che definisce altresì:

- “Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia”
- “Servizio integrato di gestione ... il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività Allegato A5 di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, **nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;**”
- Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Vista La deliberazione n. 363/2021/Rif - modificata con deliberazione 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif di “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio ricompreso tra il 2022 e il 2025 nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che con la predetta deliberazione 363/2021/Rif l'autorità ha provveduto alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed ha introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo “integrati” e “minimi” e di impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”;

Dato atto che la precitata deliberazione 363/2021/r/RIF nel testo come modificato

- all'art. 7 comma 1 (7.1) indica “ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente...”
 - all'art. 7, comma 2 (7.2.) indica Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.1
 - all'art. 7, comma 3 (7.3.) indica “Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1... (soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8) sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.11.
 - all'art. 7, comma 4 (7.4.) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- Omiss..
- all'art. 8 comma 1 (8.1) indica “L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;
- Omiss..

Rilevato che anche l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce il Gestore come “il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia” ed il servizio integrato di gestione come “il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività

di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/rif di “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”;

Rilevata pertanto la necessità da parte di questo Comune di procedere all'aggiornamento biennale (2024-2025) ovvero di predisporre un proprio Piano Finanziario grezzo per il servizio svolto in economia, che potrà comprendere anche altre voci di costo non direttamente connesse alla gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti ma comunque incluse nel perimetro di regolazione dell'Autorità e non dovrà invece comprendere elementi che troveranno spazio all'interno di Piani Finanziari grezzi predisposti da altri Gestori del servizio;

Dato atto che data la complessità dell'adempimento, anche in ordine alle novità introdotte da ARERA con le precitate deliberazioni si rende necessario ricorrere ad affidamento di servizio di supporto esterno, a società specializzata.

Interpellata a tal fine la società CESI Informatica di Taggia che offre un servizio che consente di definire in modo corretto il PEF e tutta la documentazione di corredo obbligo del Gestore;

Dato atto che la società si è dichiarata disponibile a fornire il servizio per “sviluppo PEF grezzo Comune secondo MTR ARERA”

Vista a tal fine la proposta formulata dalla predetta società, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvare “l'offerta biennale per sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA anno 2024-2025 (Del. 389/2023/R/RIF) assunta al protocollo al n. 628 in data 13/02/2024, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

Rilevato:

- Che l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36:
 - richiama l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 - prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti...omiss... nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
 - dispone che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie le stazioni appaltanti devono essere qualificate sensi dell'[articolo 63](#) del medesimo codice e dell'[allegato II.4](#) al codice
- Che il comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla legge 208 del 28/12/2015 e come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D,Lgs n. 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che le predette “soglie” ai fini dell'affidamento diretto si configurano nei seguenti importi:

- Fino ad € 150.000,00 per lavori
- Fino ad e 140.000,00 per forniture e servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante “codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli articoli che seguono:

L'art. 17 “Fasi delle procedure di affidamento” che indica:

1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

Omissis..

L'art. 18 “il contratto e la sua stipulazione”

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione](#)

[digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

L'art. 49 "principio di rotazione degli affidamenti" che indica:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

..omiss..

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

l'art. 50 "procedure di affidamento che indica:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Omissis

Dato atto infine che nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 l'atto di cui al comma 1) individua l'oggetto, l'importo, il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto pertanto, in ordine alla predetta normativa, di individuare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, di individuare l'operatore economico cui affidare i servizi di che trattasi, attraverso i seguenti criteri essenziali: L'operatore è individuato, a discrezione del responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia del servizio/prestazioni, alle modalità di espletamento dello stesso, alla disponibilità di intervenire nei tempi richiesti, al grado di affidabilità, alla qualità del servizio offerto, alla serietà ed alla competitività in ordine al rapporto qualità/prezzo

Atteso dunque che, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i servizi in questione è consentito procedere all'affidamento diretto come da motivazioni sopra descritte;

Richiamato ad ogni buon fine l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 140.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lettera b), nell'art.17 e nell'art. 18, comma 1 del citato codice

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Considerato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00

Atteso inoltre:

- che ai fini del rispetto delle norme di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2023 le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito della presente procedura sono effettuati a mezzo posta elettronica certificata;
- che l'affidamento degli interventi di cui trattasi, si qualifica quale Affidamento sotto-soglia per il quale trovano applicazione le norme di cui all'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 297 e ss.mm.ii “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 recante “il contratto e la sua stipulazione”... Il contratto è stipulato “per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”;

Dato atto inoltre che è stata verificata la regolarità contributiva con esito positivo (DURC prot. INPS_38301557) scadenza validità 28.02.2024;

Ritenuto di assumere determinazione/decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 17, comma 1 stabilendo:

- che il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento di prestazioni specialistiche in ordine al “servizio sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA – annualità 2024-2025 (del. 389/2023/R/Rif)”
- che l'oggetto del contratto è l'affidamento di prestazioni specialistiche in ordine al “servizio sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA – annualità 2024-2025 (del. 389/2023/R/Rif) – CIG B075AB5A57;
- che le modalità di scelta del contraente fanno riferimento all'art. .50, comma 1, lettera b) del D.lgs n.36/2023;
- che le ragioni della scelta del contraente sono da ricondursi al possesso da parte della società di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, dalla modalità di espletamento delle stesse come si evince altresì dalla proposta tecnico-economica allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che le clausole ritenute essenziali sono riportate nella precitata proposta;
- che l'affidamento in oggetto comporta, alla luce dell'offerta economica avanzata comporta una spesa complessiva di € 2.890,00 oltre IVA 22% (€ 635,80) di cui € 1.445,00 + IVA da imputarsi all'esercizio 2024 ed € 1.445,00 + IVA all'esercizio 2025
- che ai sensi dell'art dell'articolo 18 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, le obbligazioni contrattuali si perfezioneranno con la a comunicazione del presente atto al predetto professionista ovvero tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Verificata la sussistenza dei seguenti presupposti al fine dell'affidamento del servizio/prestazioni di che trattasi, ovvero:

- rispondenza dell'incarico stesso rispetto agli obiettivi specifici e determinati dall'amministrazione;
- inesistenza, nell'ambito della struttura dell'Ente, di figura professionale idonea allo svolgimento del servizio data la complessità e la specificità della materia;

Rilevata l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, né obbligo di astensione, né di incompatibilità;

Visto l'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, che stabilisce, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo gara CIG, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici... su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio il CUP (rif. art. 3, co. 5)
- l'obbligo di comunicazione da parte degli appaltatori/contraenti ecc. degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati... nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ... (rif. art. 3, comma 7);
- l'obbligo del contraente/affidatario, pena la nullità assoluta della presente determinazione/affidamento di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010;

Dato atto che in ottemperanza a tale disposizione normativa i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto/determina saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;

Rilevato:

- che l'affidatario/appaltatore/fornitore ha l'obbligo di comunicare alla amministrazione tempestivamente i predetti conti correnti, i loro estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo all'intervento/fornitura ecc.. ed il CUP (Codice identificativo di progetto) quando dovuto.
- l'obbligo del contraente/affidatario, pena la nullità assoluta della presente determinazione/affidamento di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010;
- che il presente contratto/affidamento sarà risolto di diritto in tutti i casi di inosservanza della normativa in argomento;

Richiamata la normativa sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 così come modificati dagli artt. 6 e 7 della legge n. 217/2010;

Visto il comunicato del Presidente del 10 Gennaio 2024 con il quale è stato approvato l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità ANAC anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024;

Evidenziato a tal fine:

- che il CIG della presente commessa è il seguente: B075AB5A57;
- che sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 183, 9° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 5/2021 e ss.mm.ii. con il quale si è provveduto alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
- del decreto sindacale n. 4/2021 e ss.mm.ii con il quale è stato conferito incarico relativo alle posizioni organizzative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 31.03.1999 e ss.mm.ii;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente richiamata ed approvata

1. **Assumere** determinazione/decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 36/2023 stabilendo:
 - che il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento di prestazioni specialistiche in ordine al "servizio sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA – annualità 2024-2025 (del. 389/2023/R/Rif)";
 - che l'oggetto del contratto è l'affidamento di prestazioni specialistiche in ordine al "servizio sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA – annualità 2024-2025 (del. 389/2023/R/Rif) – CIG B075AB5A57;
 - che le modalità di scelta del contraente fanno riferimento all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs n.36/2023;
 - che le ragioni della scelta del contraente sono da ricondursi al possesso da parte della società di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, dalla modalità di espletamento delle stesse come si evince altresì dalla proposta tecnico-economica allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - che le clausole ritenute essenziali sono riportate nella precitata proposta;
 - che l'affidamento in oggetto comporta, alla luce dell'offerta economica avanzata comporta una spesa complessiva di € 2.890,00 oltre IVA 22% (€ 635,80) di cui € 1.762,90 (IVA compresa) da imputarsi all'esercizio 2024 ed € 1.762,90 (IVA compresa) all'esercizio 2025;
 - che ai sensi dell'art dell'articolo 18 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, le obbligazioni contrattuali si perfezioneranno con la a comunicazione del presente atto al predetto professionista

ovvero tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

2. **Approvare** la proposta tecnico-economica della CESI Informatica s.r.l. con sede in Via San Francesco 110 – TAGGIA (IM) allegata alla presente determinazione per costituire parte integrante e sostanziale,
3. **Affidare** pertanto alla predetta società l'espletamento dei servizi di "sviluppo PEF Grezzo Comune secondo MTR ARERA anno 2024-2025 (Del. 389/2023/R/RIF) alle condizioni tecnico-economiche indicate in detta proposta.
4. **Dare atto** che l'affidamento in oggetto comporta, alla luce dell'offerta economica avanzata comporta una spesa complessiva di € 2.890,00 oltre IVA 22% (€ 635,80) di cui € 1.762,90 (IVA compresa) da imputarsi all'esercizio 2024 ed € 1.762,90 (IVA compresa) all'esercizio 2025;
5. **Impegnare** a favore della società CESI INFORMATICA Srl. con sede in Via San Francesco 110 – 18018 TAGGIA – C.F./P. IVA 00784400087 la somma di complessive € 2.890,00 oltre IVA 22% imputando la spesa sul bilancio di previsione 2024-2026 come segue:
 - **€ 1.445,00 oltre IVA e così per € 1.762,90 Bilancio di previsione 2024-2026 – Annualità 2024** - in quanto l'esigibilità della spesa ossia la fornitura dei servizi/prestazione sarà effettuata nell'anno indicato come segue cap. 3570/2/1 cod. 09.01.1.110;
6. **Di dare atto** che l'impegno di € 1.445,00 oltre IVA e così per € 1.762,90 Bilancio di previsione 2024-2026 – Annualità 2025 – verrà assunto con provvedimento successivo, una volta accertata la disponibilità necessaria sul cap. 3570/2/1 cod. 09.01.1.110.
7. **Attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale.
8. **Dare atto** che si provvederà al pagamento delle somme, in unica soluzione, previa verifica della regolare esecuzione del servizio dopo presentazione di regolare fattura.
9. **Attestare** la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n. 102/2009.
10. **Dare atto** che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG è il seguente: B075AB5A57.
11. **Attestare**, contestualmente al presente provvedimento, la regolarità amministrativa dell'atto e la copertura finanziaria della spesa dando atto pertanto che la determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
12. **Dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta al successivo controllo di regolarità tecnica e amministrativa dal segretario comunale ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Cacciò

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Armo, li 20/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Massimo Cacciò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Armo dal giorno 19/03/2024 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Armo, li 19/03/2024

Il Segretario Comunale
Matteo Marino